

STATUTO

PENSIERI E PAROLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA PALMIRO
TOGLIATTI 6/G

Numero REA: SS - 190455

Codice fiscale: 02612920906

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-05-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al rep. 32.910/14399

STATUTO DELLA COOPERATIVA

“PENSIERI E PAROLE - Società Cooperativa Sociale”

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita la società cooperativa denominata **"PENSIERI E PAROLE - Società Cooperativa Sociale"**.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e nel caso in cui non si superino i parametri stabiliti dall'art.2519 si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata.

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ON-LUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Sassari.

L'Organo Amministrativo potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, nei modi e termini di legge.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata nei termini prescritti dalla normativa vigente ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, senza finalità speculative e nel rispetto dei principi della mutualità, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa intende assicurare, tramite la gestione in forma associata ed il lavoro prestato dai soci, continuità d'occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa agisce ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali: la solidarietà, la mutualità, la priorità dell'uomo sul denaro, la giusta distribuzione dei guadagni, la democrazia interna ed esterna, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli e la strutturazione del lavoro non basato sullo sfruttamento.

Scopo degli interventi realizzati nella gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi e in genere dei servizi alla persona, è il recupero e la qualificazione umana, culturale e professionale degli utenti cui essi sono rivolti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa uno specifico rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, la Cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, in relazione agli scopi sociali di cui al precedente articolo 3, ha per oggetto l'attivazione, l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali e alla persona rivolti all'infanzia, ai minori, agli anziani, ai portatori di handicap fisici e/o psichici ed ai soggetti a rischio di emarginazione, quali a titolo d'esempio:

a) prestazioni educative, infermieristiche, socio-assistenziali e sanitarie, a carattere domiciliare come sostegno al nucleo familiare oppure in strutture appositamente allestite o messe a disposizione da enti pubblici e privati, incluse le attività di trasporto sanitario;

b) prestazioni di servizi assistenziali, di accoglienza, di animazione e di accompagnamento con finalità educative e/o riabilitative;

c) consulenza clinica e metodologica con servizi specialistici di assistenza psicologica e supporto educativo;

d) gestione di strutture a carattere residenziale e semiresidenziale diurne e notturne, case alloggio, gruppi appartamento, comunità alloggio, nonché servizi integrati per residenze protette, anche ad elevata intensità assistenziale, strutture e centri di riabilitazione, ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie;

e) attività ricreative, culturali e di tempo libero, volte a creare occasioni di contatto e di conoscenza;

f) gestione di servizi educativi riferibili ad attività e corsi di istruzione, informazione, aggiornamento, educazione, formazione, progettazione, ricerca e promozione culturale finalizzati alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza e di ogni altra forma di emarginazione, nonché alla qualificazione umana, culturale e professionale;

g) progetti rivolti alla socializzazione, propedeutici all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, anche attraverso la gestione di attività agricole o artigianali di produzione e vendita;

h) nell'ambito delle attività di cui ai precedenti punti la cooperativa potrà curare la gestione di servizi e strutture di ritrovo, aggregazione, ristorazione e ricezione (a titolo di esempio: mense, esercizi pubblici, bar, ristoranti, campeggi, ostelli, agriturismi);

i) servizi con finalità ludiche, di socializzazione ed educazione, rivolti alla prima infanzia, anche a carattere di sperimentazione ed innovazione, volti a tutelare ed a promuovere i diritti dei bambini, ad armonizzare i tempi di lavoro e di cura e a rispondere alle esigenze del nucleo familiare (a titolo di esempio: asili nido, micro-nidi, nidi aziendali, centri di custodia oraria, ludoteche, centri gioco famiglia);

j) servizi ricreativi ed educativi, sia riferibili ad attività di istruzione, sia per il tempo libero, rivolti a bambini e ragazzi, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche (a titolo di esempio: centri di aggregazione giovanile, centri estivi, servizi pre e post scuola, laboratori scolastici);

k) servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto alla povertà ed alla violenza, nonché alternativi al ricovero di minori in istituti educativi ed assistenziali (a titolo di esempio: sostegno alla frequenza scolastica, accoglienza temporanea di minori, residenze per donne in difficoltà, in gravidanza o con figli minori, casa di accoglienza per famiglie con figli ospedalizzati).

Tutte le attività di cui sopra possono essere realizzate in proprio, ovvero in collaborazione o per conto di soggetti terzi, pubblici o privati, sia direttamente sia tramite organismi delegati, potendo a tal fine la Cooperativa anche partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati.

La Cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici, anche di natura immobiliare, necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n.59 ed eventuali modifiche ed integrazioni. Può inoltre assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi o associazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, nonché aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies cod.civ.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, condividendo le finalità ed i metodi di lavoro espressi dal presente Statuto.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono essere soci altresì le persone giuridiche, pubbliche e private, che collaborino al raggiungimento dei fini sociali e nei cui statuti sia prevista la possibilità di iniziative di solidarietà, attraverso lo sviluppo del terzo settore.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa, sia a fini produttivi, sia ai fini della conoscenza del modello cooperativo.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici o coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, comunque non superiore a cinque anni;
2. i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.
3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori può essere erogato

il ristorno, previsto dall'articolo 22 del presente statuto, in misura pari al 50% di quella prevista per i soci ordinari, in relazione ai costi sostenuti dalla Cooperativa per la loro formazione ed inserimento.

Il socio speciale esercita il diritto di voto solamente in occasione delle deliberazioni relative alla approvazione del bilancio. Il socio speciale non può rappresentare altri soci quale delegato alle votazioni. Il socio speciale non può essere eletto amministratore e non gode dei diritti di cui all'art.2422 C.C..

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 2393 e 2393 bis cod.civ., in tema di azione di responsabilità. Possono recedere nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, per:

- inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- mancato adeguamento agli standard produttivi.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori deve presentare, sei mesi prima della scadenza del periodo massimo previsto nel rispetto della normativa vigente, apposita domanda all'organo amministrativo il quale verificherà, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, che egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. La delibera di ammissione in qualità di socio ordinario deve essere comunicata all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la delibera di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale o, se persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la qualità della persona che la sottoscrive;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere sotto alcuna forma attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'artico-

lo 41 del presente statuto;

g) l'indicazione delle motivazioni personali o, nel caso di persone giuridiche, le modalità con le quali intendono concorrere alla realizzazione dei fini sociali.

h) quanto altro l'organo amministrativo riterrà opportuno conoscere ai fini dell'iscrizione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla per iscritto all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;

d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Tale diritto non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo, il capitale sottoscritto nonché il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori.

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di € 50,00 (cinquanta/00) ciascuna. Non sono ammessi conferimenti costituiti da prestazioni d'opera o di servizi.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge. La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 cod.civ.;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi dall'esercizio in proprio, sia in forma individuale che associata, di ogni attività che sia o possa essere comunque in concorrenza o in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio – intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento. Inoltre per causa di morte, se il socio è persona fisica, o per estinzione se persona giuridica.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 41.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nell'ipotesi di cui al punto c) la dichiarazione di recesso si intende comunque comunicata nell'atto che determina la cessazione del rapporto di lavoro. Il recesso non può essere parziale.

Contestualmente alla comunicazione di recesso, l'organo amministrativo dovrà provvedere alla relativa annotazione nel libro dei soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi

sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo;

e) che con fatti dolosi o colposi arrechi alla Cooperativa un danno ingiusto, ovvero che assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

f) che sia condannato con sentenza penale irrevocabile;

g) che abbia visto risolto per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro, subordinato o non subordinato;

h) che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 41.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche, per quanto compatibili, in caso di fallimento o estinzione del socio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto o gli altri aventi causa dovranno richiedere il rimborso delle quote o azioni interamente liberate entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote o azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art. 15 - (Soci volontari)

Ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Società per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare un terzo del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente oltre alle indicazioni riportate nel precedente articolo 7, la precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione nel libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi del precedente articolo 8; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Il socio volontario ha diritto di partecipare alle Assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle deliberazioni relative alla approvazione del bilancio. Il socio volontario non può rappresentare altri soci quale delegato alle votazioni. Il socio volontario non può essere eletto amministratore, se non nei limiti previsti nell'articolo 31 per i non soci. Il socio volontario non può esercitare i diritti previsti dagli articoli 2393 e 2393 bis cod.civ., in tema di azione di responsabilità. Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomandata, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente articolo 11, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso, morte ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e so-

no rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 50,00 (cinquanta/00) ciascuna. Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 40 (quaranta).

I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

La qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e questo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione della assemblea dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono essere superiori ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

E' autorizzato, alle condizioni di cui all'art. 2529 cod.civ., l'acquisto o il rimborso da parte degli amministratori delle azioni della Cooperativa.

Art. 22 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-

visti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;

f) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI: COMPETENZE E MODALITA'

Art. 24 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori, il loro compenso e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore, nonché la misura del loro compenso;

d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via telematica, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o telematica, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

1. l'argomento oggetto della decisione;

2. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

3. l'indicazione dei soci consenzienti;

4. l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

5. la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari, anche mediante allegazione degli atti trasmessi.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto o telematico

dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con

chiarezza: l'argomento della decisione, il contenuto della decisione, il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio co-operatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci votanti.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante delibera assembleare)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia. La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalità stabilite per le assemblee generali, apposite assemblee separate ai sensi degli art. 2540 e 2541 c.c.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f) dell'art. 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 28 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Si applica il secondo comma dell'art. 2539 cc.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi su decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore delegato determinando poteri e funzioni e stabilendone il compenso.

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori possono essere rieletti.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in ma-

teria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono

sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente, o in sua assenza del vice-presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

I compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, saranno determinati dall'assemblea contestualmente all'approvazione del

bilancio in funzione delle attività gestite. L'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determina il compenso dovuto agli Amministratori ai quali siano affidati specifici compiti o deleghe.

Art. 36 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 37 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge ai sensi dell'art.2543 c.c. o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Organo amministrativo nella riunione successiva alla loro nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod.civ. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art.2409 ter C.C.. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art.2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga una espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del C.C.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo Amministrativo con propri regolamenti interni.

Art. 41 (Clausola Arbitrale)

Tutte le controversie insorte in ordine all'applicazione del presente statuto saranno devolute alla decisione di un organismo costituito da tre arbitri scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dall'organo associativo cui la cooperativa aderirà.

Il procedimento arbitrale sarà regolato dagli art. 34 e segg. D.Lgs. 17.01.2003 n. 5 e s.m.i..

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata o sulle società per azioni.

F.to Manuela Pompei

" Monica Masia

" Fabio Pompei

" Carlo Bolognini notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-

to su supporto cartaceo ai sensi dell' art.23 d.lgs 7/3/2005
n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta all'origine tramite l'Ufficio delle
Entrate di Sassari ai sensi del D.legs. 22 febbraio 2007
M.U.I.